

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 18 ottobre 2022, n. 875

Revoca Deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23 febbraio 2016. Nuova "Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house".

OGGETTO: Revoca Deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23 febbraio 2016. Nuova “Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società *in house*”.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA del Vicepresidente, Assessore alla Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, rapporti istituzionali, rapporti con il Consiglio regionale, Accordi di programma e Conferenza dei servizi, di concerto con il Presidente;
- VISTO lo Statuto e, in particolare, l’articolo 48, comma 3, lettera f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire “*gli indirizzi, le direttive ed i criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, delle agenzie e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione*”;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità) che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. 11/2020, continua ad applicarsi, per quanto compatibile, con le disposizioni di cui alla medesima l.r. 11/2020;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20: “*Legge di stabilità regionale 2022*”;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024*”

- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”*;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”*;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022 n. 8, concernente: *“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”*
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 18, concernente *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 196/2009”*;
- VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, recante *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, recante *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 993/2021 e 437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”*;
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”*;

- RICHIAMATE** con riferimento alle società che operano in materia di trasporto pubblico locale la normativa europea, statale e regionale di seguito indicata:
- gli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi ai servizi di interesse generale (SIG) e di interesse economico generali (SIEG) di cui agli articoli 14 e 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) – già Trattato che istituisce la Comunità Europea - come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130;
 - il regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e successive modifiche;
 - il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59) e successive modifiche;
 - l'articolo 5 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 in materia di separazione contabile nei bilanci delle attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto da quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
 - la legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche;
 - il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2019, n. 347 (Individuazione delle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario) con il quale sono state individuate le ferrovie isolate, tra le quali, le linee “Roma – Ostia” e “Roma - Civita Castellana –Viterbo” di interesse regionale;
- RICHIAMATE** altresì:
- la Circolare della Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione del Tesoro – Direzione VIII, ID n. 3590107 del 9 settembre 2019, recante la “*Direttiva sulla separazione contabile*”, adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche;
 - le deliberazioni regolatorie emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
- ATTESO** che l'articolo 147 *quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, di seguito TUEL, ha individuato tra gli strumenti e le metodologie di controllo interno volti a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, il controllo sulle società partecipate non quotate;

- ATTESO che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica al Rendiconto generale della Regione Lazio, esercizio finanziario 2013, ha indicato l'articolo 147 *quater* del TUEL quale norma guida in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche in generale;
- ATTESO che, in attuazione del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 97 della Costituzione e delle metodologie di controllo interno delineate dall'articolo 147 *quater* del TUEL, con la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 49 (Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*), è stata regolata in modo organico l'azione di controllo della Regione Lazio sulle società partecipate, anche al fine di presidiare il rispetto dei criteri di efficienza ed economicità nell'uso delle risorse regionali;
- TENUTO CONTO che:
- in data 19 agosto 2016, è intervenuto il d. lgs. 175/2016 avente ad oggetto la costituzione, l'acquisto, il mantenimento e la gestione delle partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
 - in data 16 giugno 2017, è intervenuto l'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che ha modificato l'articolo 19 del d. lgs. 175/2016 il quale, a seguito della predetta modifica, prevede che *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”*;
 - l'articolo 112 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico, ha disposto quanto segue:
 - “1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche, alle società a controllo pubblico della Regione si applicano le disposizioni del libro V, titolo II, capo I, del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.*
 - 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di assicurare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, definisce gli indirizzi per l'individuazione dei comparti contrattuali di riferimento delle società a controllo pubblico regionale più idonei in relazione alle*

funzioni e servizi attribuiti a ciascuna società e alla tipologia di personale impiegato.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla fissazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 175/2016, degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società a controllo pubblico regionale, in modo tale che, in caso di aumento del valore della produzione, il contenimento delle spese di funzionamento sia perseguito nel triennio in rapporto al valore della produzione.”;

- l'articolo 4 del regolamento regionale 25 giugno 2018, n. 17 (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”) ha ridefinito l'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 679 del 4 agosto 2022, recante: *“Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla regione Lazio, per il triennio 2022-2024, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e ss.mm.ii., e dell'articolo 112, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14.”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. 175/2016 e successive modifiche sono *“società a controllo pubblico”* le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo, così come descritto nell'articolo 2359 del codice civile, tenuto conto che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), del d. lgs. 175/2016 sono *“società in house”* le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, dello stesso decreto e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto;

TENUTO CONTO che l'articolo 2, comma 1, lettera c), del d. lgs. 175/2016 ha fornito la definizione di controllo analogo come *“la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”;*

- TENUTO CONTO che il medesimo articolo 2, comma 1, lettera d), del d. lgs. 175/2016 ha fornito, altresì, la definizione di controllo analogo congiunto, ovvero “*la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- CONSIDERATO che l'esercizio del controllo analogo comporta un monitoraggio continuo sull'attività delle società controllate, di tipo giuridico, contabile, gestionale e sulla qualità dei servizi erogati;
- CONSIDERATO che l'esercizio del controllo sulle società pubbliche comporta, altresì, l'implementazione di misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità ai sensi e nel rispetto:
- del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche, il quale all'articolo 1 prevede che “*Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.*”;
 - il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche, il quale, individua misure volte a disciplinare, tra l'altro, l'inconfiribilità e l'incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico;
- RITENUTO di adeguare la direttiva di cui alla deliberazione della Giunta regionale 49/2016 al rinnovato quadro normativo e al mutato assetto organizzativo delle strutture amministrative della Regione Lazio;
- RITENUTO per le motivazioni sopra indicate, di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 49/2016 e di adottare la nuova “Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*”, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO di dare indirizzo agli organi amministrativi delle società controllate di conformarsi agli indirizzi impartiti dalla presente direttiva, assicurando la tempestiva adozione delle misure ivi indicate;
- RITENUTO di invitare gli organi di controllo delle società controllate a vigilare sull'osservanza degli adempimenti derivanti dalla presente direttiva;
- CONSIDERATO che il presente atto impegna le strutture regionali, ciascuna per la sua competenza, a porre in essere comportamenti finalizzati all'efficacia delle disposizioni e all'effettività di funzionamento delle attività di controllo;

ATTESO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per quanto espresso nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di revocare la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 49;
2. di adottare la nuova “Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società *in house*”, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare indirizzo agli organi amministrativi delle società controllate dalla Regione Lazio di conformarsi agli indirizzi impartiti dalla presente direttiva;
4. di invitare gli organi di controllo delle società controllate a vigilare sull’osservanza degli adempimenti derivanti dalla presente direttiva, segnalando eventuali inadempimenti.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione

Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 – Finalità e principi**
- Art. 2 – Soggetti destinatari**

CAPO II

Governance societaria

- Art. 3 – Designazione / nomina degli amministratori**
- Art. 4 – Designazione / nomina dei componenti collegi sindacali**
- Art. 5 – Remunerazione degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale**
- Art. 6 – Revisione legale dei conti**
- Art. 7 – Organismo di vigilanza**
- Art. 8 – Altri organi con funzioni consultive o propositive**
- Art. 9 – Personale delle società controllate**
- Art. 10 – Spese di funzionamento**
- Art. 11 – Relazione sul governo societario**
- Art. 12 – Relazione annuale sulla remunerazione degli amministratori**
- Art. 13 – Separazione contabile**
- Art. 14 – Obblighi di trasparenza e misure di prevenzione della corruzione**
- Art. 15 – Controlli interni**

CAPO III

Indirizzo programmazione e controllo

- Art. 16 – Attività di indirizzo**
- Art. 17 – Tipologia di controllo**
- Art. 18 – Strutture regionali deputate al controllo**
- Art. 19 – Controllo strategico**

Art. 20– Controllo sulla situazione patrimoniale ed economico finanziaria delle società

Art. 21 – Controllo societario

Art. 22 – Controllo di gestione e sulla qualità dei servizi

Art. 23 – Controllo in materia di acquisizione di beni e servizi

Art. 24 – Controllo sugli atti

Art. 25 – Atto di regolamentazione dei rapporti con la società house

Art. 26 – Relazione sul controllo analogo

Art. 27 – Attività ispettiva

Art. 28 Riconciliazione partite creditorie/debitorie

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 29 – Disposizioni finali

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità e principi)

1. La presente direttiva recepisce le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche e disciplina la *governance* societaria e le attività di indirizzo e controllo della Regione nei confronti delle società controllate non quotate anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente direttiva si applicano le disposizioni del d.lgs. 175/2016 nonché le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

3. Restano ferme le specifiche disposizioni relative alle società a partecipazione pubblica di "diritto singolare" di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del d. lgs. 175/2016 e successive modifiche, per le quali si rinvia all'orientamento del 18 novembre 2019 della Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2
(Soggetti destinatari)

1. La presente direttiva si applica alle società controllate dalla Regione, così come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. 175/2016 e successive modifiche nonché alle società operanti in regime di *in house providing* ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), del medesimo decreto.

CAPO II
GOVERNANCE SOCIETARIA

Art. 3

(Designazione/nomina degli amministratori)

1. Fermo restando quando stabilito dal codice civile e dall'articolo 11 del d.lgs. 175/2016, agli amministratori delle società in controllo pubblico designati o nominati dalla Regione si applicano le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente.

2. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, la Regione assicura, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del d.lgs. 175/2016 e dell'articolo 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7, il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno; qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale interamente scelto dalla Regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

3. Gli amministratori designati o nominati dalla Regione rendono all'amministrazione regionale le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente.

4. Le dichiarazioni relative alle inconferibilità e alle incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013, sono pubblicate, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, nel sito della Regione. Nel corso dell'incarico le dichiarazioni annuali sono rese dall'amministratore alla società controllata che provvede alla relativa pubblicazione sul proprio sito, nella sezione "società trasparente". La Regione provvede alla pubblicazione delle dichiarazioni annuali tramite *link* al sito della società controllata.

Art. 4

(Designazione/nomina dei componenti collegi sindacali)

1. Fermo restando quando stabilito dal codice civile e dall'articolo 11 del d.lgs. 175/2016, ai componenti dei collegi sindacali delle società in controllo pubblico designati o nominati dalla Regione si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

2. Nella scelta dei componenti dei collegi sindacali delle società a controllo pubblico, la Regione assicura, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del d.lgs. 175/2016 e dell'articolo 14 della l.r. 7/2021, il rispetto del principio di equilibrio di genere in modo tale che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

3. I componenti dei collegi sindacali designati o nominati dalla Regione rendono all'amministrazione regionale le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 5

(Remunerazione degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, commi 6 e 7, del d.lgs. 175/2016, con regolamento regionale 4 agosto 2016, n. 18 e successive modifiche, le società controllate dalla Regione sono suddivise per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi. Con il medesimo regolamento per ciascuna fascia è determinato il compenso massimo onnicomprensivo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento secondo criteri oggettivi e trasparenti per la determinazione degli emolumenti da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, commi 6, del d.lgs. 175/2016, con deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2016, n. 245 sono fissati i valori massimi dei compensi da riconoscere ai componenti dei collegi sindacali delle società non quotate controllate dalla Regione, distinti in funzione del valore medio della produzione degli ultimi tre esercizi. Tale remunerazione è da intendersi onnicomprensiva di tutte le attività svolte dai componenti dei collegi sindacali.

3. La remunerazione degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale come determinati nei commi 1 e 2, restano in vigore fino alla emanazione degli atti regionali di adeguamento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 175/2016.

4. In ogni caso il trattamento economico annuo, comprensivo della parte variabile, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, degli organi delle società controllate dalla Regione, non può superare il tetto fissato dall'articolo 20 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e successive modifiche. Le società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri organi.

Art. 6*(Revisione legale dei conti)*

1. La revisione legale dei conti delle società controllate è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, secondo quanto previsto dall'articolo 2409 *bis* c.c. e seguenti, diverso dal collegio sindacale e con il quale effettua uno scambio periodico di informazioni.

2. Il conferimento dell'incarico di revisione legale è effettuato dall'assemblea dei soci, su proposta motivata del collegio sindacale dopo aver espletato, a cura della società, una procedura di evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici. Nell'attività di revisione legale deve essere inclusa l'attività di asseverazione delle partite debitorie/creditorie prevista dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

3. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dalla società controllata con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 7*(Organismo di vigilanza)*

1. In applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e successive modifiche, in ordine alla responsabilità degli enti collettivi, ivi comprese le società in tutto o in parte pubbliche, per i reati compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio dai propri dirigenti e dipendenti, le società controllate dalla Regione adottano un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati e costituiscono un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello.

2. Il modello di organizzazione di cui al d.lgs. 231/2001 espone, nel dettaglio, la struttura aziendale, la missione e le principali aree di attività e indica, in ragione della specificità delle singole realtà aziendali e della natura pubblica, le attività "sensibili", ossia a rischio di reato. Nella individuazione delle attività "sensibili", si tiene conto, altresì, delle procedure di

acquisizione di beni e servizi, di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza.

3. L'organismo di vigilanza è composto da un soggetto esterno alla società, da un componente nominato dalla Regione e da un componente interno alla società nominato dall'organo amministrativo. Non possono essere membri dell'organismo di vigilanza:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
- b) i componenti del consiglio di amministrazione/consiglio di gestione e della società di revisione o i revisori da questa incaricati;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il consiglio di amministrazione/consiglio di gestione, il collegio sindacale/consiglio di sorveglianza, la società di revisione o i revisori da questa incaricati.

4. L'organismo è dotato di tutti i poteri e gli strumenti necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo adottato dalla società e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) verifica dell'efficienza ed efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- b) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali.

Art. 8

(Altri organi con funzioni consultive o propositive)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del d.lgs. 175/2016, le società a controllo pubblico limitano la costituzione di comitati con funzioni consultive o propositive ai casi previsti dalla legge. Nel caso di loro costituzione, ai componenti esterni di tali comitati può essere riconosciuta una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo privo di deleghe e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. Nel caso in cui l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito da un amministratore unico la remunerazione dei componenti esterni di tali comitati non può eccedere il 30 per cento del compenso massimo previsto per il componente dell'organo amministrativo, privo di deleghe, della rispettiva fascia di classificazione della società.

2. Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 14 del d.lgs. 175/2016, le società a controllo pubblico possono costituire, senza nuovi e maggiori oneri, un comitato con funzioni consultive o propositive con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni dell'organo

amministrativo relative al sistema dei controlli interni e alla valutazione del rischio di crisi aziendale, nonché in merito alla redazione della relazione sul governo societario di cui all'articolo 11. Il comitato, composto da un componente dell'organo amministrativo, un componente del collegio sindacale ed un dirigente della società, deve essere in possesso nel suo complesso di un'adeguata competenza nel settore di attività in cui opera la società, funzionale a valutare gli adeguati assetti organizzativi, i rischi di impresa e di insolvenza ai sensi del d.lgs. n. 14/2019 laddove applicabile. Il comitato adotta un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 9

(Personale delle società controllate)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del d.lgs. 175/2016 le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del d. lgs. 165/2001.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 sono avviate nel rispetto della vigente legislazione in materia di contenimento della spesa di personale, secondo gli atti di indirizzo adottati al riguardo dalla Regione.

3. L'avvio delle suddette procedure avviene previa approvazione da parte della Giunta regionale del documento di programmazione dei fabbisogni di personale presentato da ogni società secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 10.

4. Le procedure selettive di reclutamento del personale, pubblicizzate anche mediante inserimento del relativo bando sul Bollettino ufficiale della Regione, sono disciplinate da un idoneo regolamento che ne stabilisce criteri e modalità, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 175/2016.

5. Nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali le informazioni relative al reclutamento del personale (regolamenti, atti generali, documenti relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva e esito della stessa) e al conferimento degli incarichi sono pubblicate, ai fini degli obblighi di legge in materia di trasparenza, sul sito *internet* istituzionale della società nell'apposita sezione denominata "Società trasparente". In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

6. Le società controllate attuano la valutazione e la valorizzazione del personale tramite appositi atti aziendali, nel rispetto dei principi di selettività in funzione delle qualità culturali e professionali dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, sulla base della corrispondenza dei profili del personale alle esigenze aziendali, impegnandosi altresì nella formazione dello stesso e favorendo la flessibilità nell'organizzazione del lavoro nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali di riferimento.

7. Il trattamento economico annuo, comprensivo della parte variabile, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, dei dipendenti delle società non quotate, controllate dalla Regione, non può superare il tetto fissato dall'articolo 20 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e successive modifiche. Le società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri dipendenti.

Art. 10

(Spese di funzionamento)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 175/2016 e dell'articolo 112, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società a controllo pubblico regionale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Art. 11

(Relazione sul governo societario)

1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 175/2016 le società a controllo pubblico predispongono annualmente una relazione sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale, in cui espongono tra l'altro:

a) il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e il monitoraggio e rendicontazione dello stesso, tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento denominato "Indicazioni sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale", predisposto dalla struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del d.lgs. 175/2016, pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) strumenti integrativi del governo societario.

2. Con riferimento al comma 1, lettera b), le società controllate valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno, strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché di altri soggetti portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Art. 12

(Relazione sulla remunerazione degli amministratori)

1. Ai sensi dell'articolo 4 del r.r. n. 18/2016, l'organo amministrativo delle società controllate riferisce all'assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, attraverso una relazione sulla remunerazione, sentito il collegio sindacale, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.

2. La relazione di cui al comma 1 illustra, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alla componente fissa e, ove prevista, variabile; attraverso una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali viene corrisposta; la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. La relazione di cui al comma 1 illustra, altresì, in merito al rispetto del limite di spesa previsto per il costo annuale dell'organo amministrativo, nonché degli ulteriori limiti

al trattamento economico annuo omnicomprensivo individuati dalla vigente normativa nazionale e regionale nei confronti di chi riceve compensi a carico della finanza pubblica.

3. La relazione di cui al comma 1, è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, nella medesima seduta di approvazione del bilancio d'esercizio.

Art. 13

(Separazione contabile)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 175/2016 le società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, provvedono ad adottare e mantenere un sistema di contabilità analitica, idoneo a rilevare le poste patrimoniali ed economiche in maniera separata e distinta per singole attività e comparti, da sottoporre al giudizio di conformità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. Gli obblighi di separazione contabile hanno la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza e adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle società;

b) impedendo discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra le attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi e le altre attività svolte in regime di economia di mercato.

3. Le modalità applicative della citata disposizione risultano disciplinate dalla Direttiva sulla separazione contabile, adottata in data 19 settembre 2019 dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro - Direzione VIII, in attuazione dei poteri ad essa riconosciuti dall'articolo 15, del d. lgs. 175/2016.

4. Le disposizioni in materia di contabilità regolatoria previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 assimilabili, per finalità, alla predetta normativa, si considerano prevalenti in base al principio di specialità.

Art. 14

(Obblighi di trasparenza e misure di prevenzione della corruzione)

1. Le società controllate assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie sia nei confronti dell'ente controllante che nei confronti dei soggetti esterni nel rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche.

2. Le società assicurano, altresì, l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici e del codice dell'amministrazione digitale (CAD).

3. Nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela dei dati personali, ciascun consigliere regionale ha accesso a tutte le informazioni riguardanti la gestione della società controllate secondo le modalità previste dall'articolo 30 dello Statuto regionale.

4. Le società controllate nominano un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e realizzano sul sito *internet* istituzionale una sezione denominata "Società trasparente" in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013, curandone, altresì, il periodico aggiornamento e garantendo, in particolare, la trasparenza dei dati relativi all'organizzazione e alle attività di pubblico interesse svolte.

5. Qualora la società non disponga di un proprio sito, la Regione si rende disponibile ad ospitare, all'interno della propria sezione "Amministrazione Trasparente" una apposita sezione denominata "Società trasparente" dove la società pubblica i propri dati, ferma restando in capo alla società stessa le responsabilità riguardanti il contenuto, il flusso e l'aggiornamento delle informazioni.

6. Ciascuna società individua un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

7. Le società integrano il modello di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. 231/2001 e successive modifiche, con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modifiche. In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo.

8. Le società controllate integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d. lgs. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

9. Le società controllate adottano, in particolare, le misure necessarie ad assicurare che:

a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano previste clausole in ordine alla verifica preventiva delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico e alle cause di inconferibilità ed incompatibilità;

b) i soggetti interessati rendano alla società la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;

c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con le altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza sulla prevenzione della corruzione, in base ad una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

10. Le società controllate assumono, altresì, iniziative volte a garantire che:

a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa di cui all'articolo 53, comma 16 *ter*, del d. lgs. 165/2001;

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;

c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

11. Le società controllate definiscono e adottano un "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" nel rispetto della normativa statale vigente.

12. Le società controllate individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

13. Le società controllate sono tenute a fornire alla Regione tutte le informazioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del d.lgs. 33/2013 ai fini della pubblicazione sul sito regionale "Amministrazione Trasparente".

Art. 15

(Controlli interni)

1. Le società controllate adeguano l'organizzazione interna ai principi di speditezza, efficienza ed efficacia e nel rispetto del comma 2 dell'art. 2086 del c.c. come modificato dall'art. 375 del d.lgs. n. 14/2019 e successive modificazioni.

2. Al fine di potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, è istituito un ufficio per il controllo di gestione e delle attività. I

risultati dell'attività di detto ufficio e del comitato di cui all'articolo 8, comma 2, ove costituito, confluiscono nella relazione sul governo societario di cui all'articolo 11.

CAPO III

INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 16

(Attività di indirizzo)

1. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per la definizione delle scelte strategiche delle società controllate in un'apposita sezione del Documento di economia e finanza regionale (DEFER) in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, tenuto conto degli indicatori di efficacia e efficienza previsti dal contratto di servizio delle società affidatarie di servizi pubblici locali di interesse economico generale soggette ad obbligo di servizio pubblico (OSP).

2. Le società controllate adeguano la propria attività ai documenti programmatori della Regione e a ogni altro provvedimento di indirizzo e programmazione approvato dal Consiglio e dalla Giunta regionale.

3. Sulla base degli indirizzi strategici di cui al comma 1, le società *in house* che svolgono servizi strumentali all'ente trasmettono alla Regione entro il 30 novembre i piani annuali operativi di attività delle società. I piani annuali operativi di attività riportano la declinazione degli indirizzi strategici in obiettivi gestionali annuali indicando in particolare:

a) le linee operative organizzative e gestionali annuali e le strategie per il miglioramento dei servizi;

b) il *budget* economico annuale;

c) gli *standard* qualitativi e quantitativi dei servizi di riferimento attraverso l'utilizzo di indicatori qualitativi-quantitativi, così come previsti nel contratto di servizio ovvero nel contratto di programma o piano di attività;

d) i principali fattori di rischio che possono determinare costi aggiuntivi, anche derivanti da contenziosi;

e) il fabbisogno di personale, in coerenza con il documento di programmazione dei fabbisogni di personale approvato dalla Giunta regionale secondo quanto stabilito dalla deliberazione di cui all'articolo 10.

4. Sulla base degli indirizzi strategici di cui al comma 1, le società *in house* che svolgono un servizio di interesse generale trasmettono alla Regione entro il 30 novembre il progetto di budget annuale economico, finanziario e degli investimenti con separata indicazione dei possibili riflessi economico-finanziari sull'esecuzione di ciascun contratto di servizio ovvero contratto di programma. Tali società recepiscono altresì gli eventuali indirizzi strategici e gli

eventuali indicatori di efficacia e efficienza diversi da quelli previsti dal contratto di servizio/di programma ovvero dal contratto di programma sottoscritto nel primo aggiornamento utile dei rispettivi Piani Industriali pluriennali.

5. Il piano annuale operativo delle attività ovvero il progetto di budget annuale è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre su proposta della struttura regionale utente o cliente titolare dei rapporti contrattuali con la società *in house*, previo confronto con le strutture regionali competenti in materia di supporto all'esercizio dei diritti del socio e in materia di personale per le parti di rispettiva competenza.

Art. 17

(Tipologie di controllo)

1. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni di cui al Capo II, la Regione definisce nell'ambito della propria autonomia organizzativa un sistema di controllo articolato come segue:

- a) controllo strategico;
- b) controllo sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria;
- c) controllo societario;
- d) controllo di gestione e sulla qualità dei servizi;
- e) controlli in materia di acquisizione di beni e servizi;
- f) controllo sugli atti.

2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati in forma antecedente, concomitante, successiva così come esposti negli articoli del presente Capo.

3. Le società in controllo pubblico non *in house* sono assoggettate ai controlli di cui al comma 1, lettere a), b) e c). Le società *in house* sono assoggettate a tutti i controlli elencati al comma 1.

Art. 18

(Strutture regionali deputate al controllo)

1. Lo svolgimento delle attività di controllo previste dall'articolo 17 sono esercitate per il tramite della:

- a) struttura regionale competente in materia di supporto all'esercizio dei diritti del socio;
- b) struttura regionale competente in materia di personale;
- c) struttura regionale competente per materia o struttura regionale utente o cliente titolare dei rapporti contrattuali con la società *in house*;

d) struttura regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi.

2. Le competenti strutture amministrative di cui al comma 1 assicurano uno svolgimento coordinato e congiunto delle attività previste per l'esercizio del controllo *ex ante*, concomitante e successivo.

3. Le attività svolte dalle competenti strutture amministrative sono finalizzate a garantire in particolare:

- a) la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi erogati;
- b) l'uniformità delle modalità di acquisizione dei beni e servizi sulla base degli indirizzi formulati dalla Regione;
- c) la rappresentazione omogenea dei dati di bilancio nell'ambito di Gruppo;
- d) l'osservanza di vincoli economici e finanziari derivanti dalla normativa vigente e la correzione di eventuali squilibri economici e finanziari;
- e) il rispetto dei vincoli normativi in materia di politiche del personale e di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- f) la verifica dell'equilibrio economico-finanziario del Contratto di servizio attraverso il confronto tra i risultati previsionali del Piano Economico Finanziario simulato (PEFs) ad esso allegato con quelli consuntati nel Conto Economico Regolatorio (CER) dell'esercizio di riferimento;

Art. 19

(Controllo strategico)

1. Le società controllate che non operano in regime di *in house providing* entro la data di approvazione del bilancio di esercizio e comunque entro il 31 luglio di ogni anno predispongono una relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici di cui all'articolo 16, comma 1, individuati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR) relativamente all'anno precedente, e la trasmettono alla struttura regionale competente per materia anche al fine di assumere le necessarie azioni correttive.

2. Le società *in house* che svolgono servizi strumentali all'ente, entro la data di approvazione del bilancio di esercizio e comunque entro il 31 luglio relazionano alla struttura regionale utente o cliente titolare dei rapporti contrattuali, sullo stato di attuazione del piano operativo annuale relativo all'anno precedente, il quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, riporta la declinazione degli indirizzi strategici, individuati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR), in obiettivi gestionali annuali. La struttura regionale utente o cliente titolare dei rapporti contrattuali con la società *in house* che svolge servizi strumentali all'ente

valuta gli eventuali scostamenti dagli obiettivi assegnati e assume le necessarie azioni correttive.

4. Le società *in house* che svolgono un servizio di interesse generale, entro la data di approvazione del bilancio di esercizio e comunque entro il 31 luglio relazionano alla struttura regionale utente o cliente titolare dei rapporti contrattuali, sullo stato di attuazione del contratto di servizio e/o del Piano Economico Finanziario simulato (PEFs) allegato allo stesso al fine di confrontare gli scostamenti fra i dati stimati nel PEF per ciascun anno ed i dati di consuntivo del Conto Economico Regolatorio (CER). La struttura regionale utente o cliente titolare del contratto di servizio con la società *in house* che svolge un servizio di interesse generale, valuta gli eventuali scostamenti e assume le necessarie azioni correttive.

5. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, la Regione si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni relative ai dati sensibili del contratto di servizio e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso.

Art. 20

(Controllo sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria delle società)

1. La struttura regionale competente in materia di supporto all'esercizio dei diritti del socio effettua il controllo sugli equilibri economico-finanziari delle società controllate, attraverso un monitoraggio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria ovvero del Piano Economico Finanziario simulato (PEFs) laddove allegato al contratto di servizio:

- a) preventivo orientato all'analisi e definizione del *budget*;
- b) concomitante esercitato attraverso l'analisi di *report* trimestrali;
- c) consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio;

2. L'attività di monitoraggio si avvale di schede di *reporting* che evidenziano:

- a) lo stato patrimoniale attivo e passivo della società;
- b) i costi e i ricavi maturati nel periodo;
- c) il dettaglio dei rapporti finanziari di credito/debito tra la Regione e la società controllata;
- d) i flussi di cassa finanziari;
- e) ogni altra informazione utile che incide sugli equilibri economico finanziari della società.

3. Le società controllate informano tempestivamente struttura regionale competente in materia di supporto all'esercizio dei diritti del socio ove vengano a conoscenza di situazioni,

anche solo potenziali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi del “Gruppo Regione Lazio”.

4. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico della situazione patrimoniale ed economico-finanziario delle società controllate, la Regione si avvale di un apposito sistema informativo di rilevazione finalizzato anche all’esercizio del controllo analogo sulle società *in house*.

Art. 21

(Controllo societario)

1. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati dal Presidente della Regione o da un assessore regionale da lui delegato in conformità all’articolo 56 dello Statuto. Nell’assemblea sociale il Presidente della Regione o l’Assessore regionale da lui delegato esercitano i diritti del socio sulla base di specifici indirizzi adottati dalla Giunta regionale su proposta della struttura regionale competente in materia di supporto all’esercizio dei diritti del socio di concerto con la struttura regionale competente per materia o con la struttura regionale utente o cliente titolare dei rapporti contrattuali con la società *in house*.

2. La Giunta regionale delibera esclusivamente sulle materie attribuite dalla legge e dagli statuti alla competenza dell’assemblea nonché, ferma restando la responsabilità degli amministratori delle società per gli atti compiuti, in merito all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica e in particolare:

- a) l’approvazione dei piani industriali o del *business plan* pluriennale delle società controllate;
- b) gli acquisti e alienazioni di immobili, mobili registrati, impianti, valori mobiliari, rami d’azienda ed affitti di rami d’azienda, nonché, fatta eccezione per i casi previsti espressamente dallo statuto, azioni e partecipazioni in organismi in qualsiasi forma costituiti (società, consorzi, fondazioni, associazioni, ecc.);
- c) la stipula di contratti di finanziamento di qualsiasi genere con soggetti terzi, tra cui contrazione di mutui e prestiti, consolidamento di debiti, emissione di strumenti finanziari ed altre operazioni di finanza straordinaria, scoperto di conto corrente, cartolarizzazione e *leasing* in costruendo e *leasing* finanziario, nonché in ordine a qualunque altra operazione qualificabile come indebitamento ai sensi della vigente disciplina normativa dell’Unione europea e statale;
- d) l’istituzione/destituzione della figura del direttore generale.

3. Le autorizzazioni rilasciate in sede assembleare hanno la funzione di superare un limite al compimento dell'atto e non comportano una traslazione della competenza a deliberare dall'organo amministrativo a quello assembleare.

4. Le società controllate trasmettono i documenti a supporto degli argomenti posti all'ordine del giorno almeno due settimane prima della data di convocazione, al fine di consentire un'adeguata attività istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti necessari per la partecipazione del socio in assemblea.

5. Unitamente ai documenti di cui al comma 4, le società controllate trasmettono un'apposita scheda informativa che illustra, in maniera chiara e specifica, per ciascun punto all'ordine del giorno, i presupposti di fatto e di diritto che rendono necessario l'intervento del socio in assemblea.

Art. 22

(Controllo di gestione e sulla qualità dei servizi)

1. Il controllo di gestione è svolto dalla struttura regionale utente o cliente titolare dei rapporti contrattuali con la società *in house* in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti.

2. La verifica della qualità dei servizi resi dalla società e la soddisfazione degli utenti è svolta secondo quanto previsto dai singoli contratti di servizio, dai piani operativi annuali e dall'atto di regolamentazione di cui all'articolo 25.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la struttura regionale utente o cliente titolare dei rapporti contrattuali con la società *in house* effettua un monitoraggio periodico e assume ove necessario le conseguenti azioni correttive.

4. L'attività di monitoraggio di cui al comma 3 si avvale di schede di *reporting* che evidenziano:

a) il dettaglio sintetico dei servizi espletati dalla società "*in house*", il rispettivo costo contrattuale e lo stato di attuazione progettuale;

b) la conformità e/o lo scostamento dagli obiettivi gestionali e indicatori pianificati e dagli eventuali standard qualitativi e tecnici, che la società si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio;

c) le eventuali eccezioni sollevate dalle strutture regionali in contraddittorio con la società "*in house*";

d) la valutazione, intermedia e finale, sull'adeguatezza dei risultati raggiunti rispetto a quelli attesi nonché sul funzionamento globale dei servizi.

5. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico di gestione e sulla qualità dei servizi la Regione si può avvalere di appositi sistemi informativi di rilevazione finalizzati anche all'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*.

Art. 23

(Controlli in materia di acquisizione di beni e servizi)

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 4-bis della l.r. 12/2016 e s.m.i. e degli artt. 498 *bis* e ss. del r.r. 1/2002, le società *in house* si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) avvalersi della piattaforma e-procurement gestita dalla struttura regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi anche di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- b) gestire attraverso la piattaforma di cui alla lettera a) il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta;
- c) aderire, in via prioritaria, alle convenzioni e agli accordi quadro stipulati dalla struttura regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi e utilizzare i sistemi dinamici di acquisizione ed il mercato elettronico regionale, nonché avvalersi, previo specifico accordo, della funzione di centrale di committenza svolta dalla struttura regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi;
- d) inviare alla struttura regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi entro il 30 settembre di ciascun anno un documento di programmazione delle acquisizioni ai fini della predisposizione del piano biennale degli acquisti centralizzati ed aggregati per gli anni successivi, da approvarsi dalla Giunta regionale entro il 15 dicembre di ciascun anno, utilizzando il modello definito dalla stessa struttura regionale.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 498-ter del r.r. 1/2002, la struttura regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi vigila sul rispetto delle previsioni di cui al comma 1.

Art. 24

(Controllo sugli atti)

1. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni del presente Capo, le società *in house* trasmettono tempestivamente alle strutture regionali di cui all'articolo 18, in relazione

agli argomenti di competenza delle singole strutture, le convocazioni degli organi amministrativi e i relativi verbali, i verbali degli organi interni di controllo, nonché i verbali assembleari.

2. La Giunta regionale, nell'ambito dell'atto di regolamentazione di cui all'articolo 25, individua gli atti che l'organo amministrativo della società *in house* è tenuto a sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta regionale ovvero al nulla-osta della struttura regionale utente o cliente titolare dei rapporti contrattuali con la società *in house*.

Art. 25

(Atto di regolamentazione dei rapporti con la società in house)

1. La Giunta regionale, su proposta della struttura regionale utente o cliente titolare dei rapporti contrattuali con la società *in house*, adotta uno specifico atto di regolamentazione dei rapporti tra la Regione e la singola società "*in house*" ai fini dell'esercizio del controllo analogo.

2. L'atto di regolamentazione dei rapporti tra la Regione e le società controllate affidatarie di servizi pubblici locali di interesse economico generale soggette ad obbligo di servizio pubblico tiene conto delle procedure e delle regole particolari a cui devono attenersi le società sottoposte alle norme e/o alla vigilanza delle autorità di regolazione.

Art. 26

(Relazione sul controllo analogo)

1. Ferme restando le competenze attribuite alle singole strutture di cui all'art. 18, la struttura regionale utente o cliente titolare dei rapporti contrattuali con la società *in house*, entro il 31 luglio di ogni anno, acquisite le necessarie informazioni dalle altre strutture, redige una relazione sul controllo analogo riferita all'annualità precedente.

Art. 27

(Attività ispettiva)

1. L'attività ispettiva è svolta per il tramite della struttura regionale competente in materia di vigilanza, incardinata presso la Direzione regionale competente in materia di bilancio con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale del 15 ottobre 2019, n. 750 (Linee guida in merito all'esercizio e alle modalità attuative delle funzioni ispettive sugli enti vigilati, controllati o strumentali della Regione Lazio").

Art. 28*(Riconciliazione partite creditorie/debitorie)*

1. Al fine di assolvere agli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, le società controllate direttamente dalla Regione comunicano periodicamente, anche per il tramite di un apposito sistema informativo regionale, i crediti e i debiti in essere con l'Amministrazione regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo n. 118/2011, gli esiti dell'attività di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, asseverati dai rispettivi organi di revisione legale dei conti, sono illustrati in apposita nota informativa, allegata al Rendiconto annuale della Regione. La predetta nota informativa evidenzia analiticamente le eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.

3. La struttura regionale competente in materia di supporto all'esercizio dei diritti del socio fornisce alle società controllate specifiche indicazioni sulle modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 1, nonché in ordine alla tempistica con cui le società debbono trasmettere le relative asseverazioni.

4. Entro la fine dell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di analisi, la Regione assume i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. A tal fine le società e le direzioni regionali coinvolte garantiscono la massima collaborazione nell'attività di riconciliazione. Le direzioni regionali provvedono, per quanto di competenza, ad adottare tempestivamente i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

(Disposizioni finali)

1. Le società controllate adeguano, laddove necessario, i propri statuti e i propri regolamenti interni alle disposizioni di cui alla presente direttiva.

2. Sono fatte salve le ulteriori attività di indirizzo e controllo previste nei contratti di servizio, nei piani di attività relativi alle singole società *in house* o nell'atto di regolamentazione di cui all'articolo 25.